



Statuto

Art. 1 Nome e sede

Sotto la denominazione «Syna» è costituita un'unione sindacale ai sensi dell'art. 60 segg. CC con sede a Olten (di seguito «Sindacato»).

Art. 2 Principi del Sindacato

Il Sindacato fonda la propria azione sull'etica sociale cristiana, sul partenariato sociale e sull'ordine fondato sulla democrazia. È aconfessionale e indipendente dalla politica di partito.

Art. 3 Scopo

Il Sindacato rappresenta gli interessi dei propri soci in ambito economico, nel mondo del lavoro, nella società e verso lo Stato. Esso promuove la formazione dei propri soci e offre loro consulenza in ambito professionale e sociale.

Art. 4 Mezzi

Nei limiti delle competenze loro attribuite, gli organi del Sindacato hanno il compito di determinare e destinare le risorse necessarie a realizzare lo scopo di cui all'articolo 3. A tal fine si attengono ai principi del Sindacato e ai criteri di proporzionalità e di opportunità.

Art. 5 Qualità di socio

- 5.1 L'adesione al Sindacato è aperta a tutte le persone che ne riconoscono i principi.
- 5.2 L'acquisizione della qualità di socio è subordinata a una dichiarazione di adesione firmata o digitale.
- 5.3 In presenza di un accordo in tal senso, i soci di altre organizzazioni possono aderire al Sindacato con la qualità di soci collettivi. Se non diversamente stabilito nell'accordo o nel presente Statuto, i soci collettivi hanno la medesima posizione giuridica dei soci individuali.
- 5.4 Mediante delibera del Comitato, anche le persone giuridiche possono aderire al Sindacato (soci corporativi). I diritti e gli obblighi dei soci corporativi sono disciplinati in un accordo.
- 5.5 I singoli diritti dei soci sono disciplinati in regolamenti pertinenti.

Art. 6 Perdita della qualità di socio

- 6.1 La qualità di socio delle persone fisiche cessa con le dimissioni, l'esclusione o il decesso. Per i soci corporativi, la cessazione della qualità di socio si orienta anzitutto all'accordo

sottoscritto con il Sindacato. Inoltre, la qualità di socio cessa con la liquidazione del socio corporativo.

- 6.2 Le dimissioni avvengono mediante dichiarazione scritta raccomandata indirizzata al segretariato regionale competente o al segretariato centrale, con un preavviso di sei mesi per la fine dell'anno.
- 6.3 I soci che violano gravemente o ripetutamente gli obblighi statutari o la cui condotta o le cui dichiarazioni pubbliche sono in contrasto con i principi del Sindacato possono essere esclusi. L'esclusione viene decretata per iscritto dopo aver ascoltato il socio. Contro il provvedimento di esclusione il socio può presentare ricorso entro 30 giorni dinanzi al Comitato. Entro lo stesso termine, il socio ha facoltà di ricorrere contro la decisione del Comitato dinanzi all'Assemblea dei delegati, che decide in via definitiva.
- 6.4 I soci che hanno lasciato il Sindacato non possono vantare diritti sul patrimonio sociale.

Art. 7 Prestazioni del Sindacato e quote associative

- 7.1 Il Sindacato eroga le seguenti prestazioni a favore dei propri soci, confacentemente con la categoria di affiliazione:
- consulenza individuale (informazioni legali, protezione giuridica ecc.),
 - rappresentanza nei confronti di aziende e settori professionali,
 - elaborazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro,
 - offerta formativa,
 - sostegno economico.
- La natura di queste e di eventuali altre prestazioni è oggetto di regolamenti pertinenti.
- 7.2 Ogni iscritto versa una quota di adesione al Sindacato in base alla propria categoria di affiliazione. La quota di adesione è calcolata in base alla capacità economica del socio, alle specificità dei rami professionali, alla situazione di concorrenza e alle prestazioni offerte. L'Assemblea dei delegati emana un regolamento per le quote associative. Il regolamento stabilisce i requisiti per la creazione di classi di contribuzione supplementari, fissa l'importo delle quote associative e le modalità di riscossione, definisce le condizioni di esenzione totale o parziale in taluni casi particolari e stabilisce la destinazione e l'entità delle frazioni a destinazione vincolata.
- 7.2bis Se l'indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato del 1% o più dall'ultimo adeguamento, le quote sindacali vengono automaticamente adeguate al rincaro, sempreché la situazione finanziaria del Sindacato lo esiga. Il supplemento è arrotondato per eccesso ai 50 centesimi. Il supplemento viene determinato in base all'indice svizzero dei prezzi al consumo al mese di ottobre. Il Comitato decide se la situazione finanziaria del Sindacato esige tale adeguamento.
- 7.3 L'obbligo di contribuzione decorre dall'acquisizione della qualità di socio e termina con l'uscita dal Sindacato. Eventuali quote associative arretrate sono dovute in tutti i casi.
- 7.4 Si esclude qualsiasi responsabilità dei soci per impegni assunti dal Sindacato superiori all'importo delle quote associative dovute.

- 7.5 Il diritto alle prestazioni derivanti dall'adesione decade in caso di ritardo di almeno sei mesi nel pagamento della quota associativa.

Art. 8 Organi del Sindacato

8.1 Gli organi del Sindacato sono:

- il Congresso
- l'Assemblea dei delegati
- il Comitato
- la Presidenza
- la Direzione
- l'Ufficio di revisione

8.2 Il Congresso

- 8.2.1 Il Congresso comprende i membri dell'Assemblea dei delegati, i dipendenti di Syna responsabili dei rami professionali, i dipendenti di Syna con funzione di segretari regionali, i delegati demandati al Congresso dalle Regioni e i delegati demandati al Congresso da altre organizzazioni nella misura in cui spetti loro di diritto in virtù degli accordi stipulati. Le Regioni inviano al Congresso un delegato ogni 200 soci, ma in tutti i casi almeno tre delegati. Per garantire un'adeguata rappresentanza proporzionale di entrambi i sessi, dei cittadini stranieri, delle diverse fasce d'età e dei rami professionali nel Congresso, le Regioni dovrebbero tenere conto di questi criteri nella scelta dei loro delegati.
- 8.2.2 Il Congresso stabilisce la linea politica generale del Sindacato. Promulga la dichiarazione di principi e programmi d'azione e presenta all'opinione pubblica la posizione di principio del Sindacato. Elege Presidente e Copresidente del Sindacato. La Presidenza è eletta per un periodo di quattro anni. Il Congresso decide in merito allo scioglimento del Sindacato.
- 8.2.3 Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni. La data del Congresso viene stabilita dal Comitato ed è pubblicata con almeno quattro mesi di anticipo nei media del Sindacato. Un Congresso straordinario è convocato su richiesta dell'Assemblea dei delegati o del Comitato.
- 8.2.4 Le mozioni relative ai poteri attribuiti al Congresso e le proposte di candidatura alla Presidenza devono pervenire al Comitato due mesi prima del Congresso. Hanno diritto a presentare mozioni le Regioni, i rami professionali, le commissioni del Sindacato, il Comitato e la Conferenza dei segretari. Il Comitato può inserire nella lista elettorale proposte di candidatura alla Presidenza fino a due settimane prima del Congresso. Trascorso questo termine la lista elettorale è considerata chiusa.
- 8.2.5 Il Congresso delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Hanno diritto di voto tutte le persone di cui all'articolo 8.2.1. In caso di cumulo di cariche, si dispone di un solo voto. Per il resto si applica l'Ordinamento interno.

8.3 L'Assemblea dei delegati

- 8.3.1 L'Assemblea dei delegati comprende i membri del Comitato, i membri della Direzione, i dipendenti di Syna responsabili dei rami professionali, un dipendente di Syna con funzione di segretario per ogni Regione giuridica, i delegati demandati dalle Regioni e i delegati demandati da altre organizzazioni nella misura in cui spetti loro di diritto in virtù degli accordi stipulati. Le Regioni inviano all'Assemblea dei delegati un delegato ogni 500 soci, ma in tutti i casi almeno un delegato. Per garantire un'adeguata rappresentanza proporzionale di entrambi i sessi, dei cittadini stranieri, delle diverse fasce d'età e dei rami professionali nell'Assemblea dei delegati, le Regioni dovrebbero tenere conto di questi criteri nella scelta dei loro delegati.
- 8.3.2 L'Assemblea dei Delegati ha le seguenti mansioni e competenze:
- delibere in merito a modifiche statutarie;
 - elezione (e destituzione) del Comitato;
 - elezione di Presidente e Copresidente del Sindacato, sempreché tale elezione si renda necessaria negli anni in cui non si celebra il Congresso; in tal caso, Presidente e Copresidente sono eletti per il periodo fino al Congresso successivo;
 - su richiesta del Comitato, destituzione di Presidente o Copresidente del Sindacato;
 - su richiesta del Comitato, elezione di Vicepresidenti del Sindacato;
 - nomina dell'Ufficio di revisione;
 - discarico dei rapporti d'attività e del bilancio del Sindacato;
 - emanazione di un regolamento per le quote associative, dei regolamenti relativi alle prestazioni a favore dei soci e di altri regolamenti, i quali possono disporre limiti di mandato e di età per tutti gli organi del Sindacato;
 - delibere in merito a ricorsi contro decisioni di esclusione decretate dal Comitato.
- 8.3.3 L'Assemblea dei delegati si riunisce almeno una volta all'anno. La data dell'Assemblea viene stabilita dal Comitato ed è pubblicata con almeno sei mesi di anticipo nei media del Sindacato. Un'Assemblea dei delegati straordinaria è convocata su richiesta del Comitato, su richiesta della maggioranza delle Regioni o dei rami professionali o su richiesta del 10% dei soci.
- 8.3.4 Le mozioni relative ai poteri attribuiti all'Assemblea dei delegati devono pervenire al Comitato due mesi prima dell'Assemblea. Hanno diritto a presentare mozioni le Regioni, i rami professionali, la Conferenza dei segretari, le commissioni del Sindacato e il Comitato.
- 8.3.5 L'Assemblea dei delegati delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di cumulo di cariche, si dispone di un solo voto. In caso di elezione, risulta eletto il candidato che ha raccolto il maggior numero di voti espressi.
Tutti i delegati hanno diritto di voto.
Per il resto si applica l'Ordinamento interno.

8.4 Il Comitato

- 8.4.1 Il Comitato è costituito da un minimo di sette fino a un massimo di nove soci della base. I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea dei delegati e restano in carica per quattro anni. Il Comitato è composto da rappresentanti della base demandati dalle Regioni. Almeno tre di loro devono provenire dalle regioni latine. Le Regioni si adoperano affinché siano adeguatamente rappresentati entrambi i generi così come le commissioni attive giusta l'articolo 9.5 che

rappresentano i soci in età lavorativa. Le competenze, la durata del mandato e i limiti di età sono disciplinati nel Regolamento d'organizzazione. I dipendenti di Syna possono assumere la funzione di membro del Comitato o Presidente soltanto una volta concluso tale rapporto di impiego.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare con funzione consultiva anche i membri della Direzione così come un segretario regionale ciascuno provenienti dalla Svizzera italiana, dalla Svizzera francese e dalla Svizzera tedesca. Per la trattazione di argomenti particolari, è possibile invitare alle riunioni anche dipendenti o rappresentanti di importanti gruppi d'interesse. La durata del mandato e i limiti di età sono disciplinati nel Regolamento d'organizzazione.

8.4.2 Il Comitato rappresenta il Sindacato verso l'esterno. Al Comitato spettano tutte le mansioni e le competenze che il presente Statuto, il Regolamento d'organizzazione o altri regolamenti non attribuiscono a un altro organo del Sindacato. In particolare, il Comitato ha le seguenti mansioni e competenze:

- **Politica sindacale:** il Comitato coordina la politica del Sindacato e vigila sul rispetto delle direttive emanate dal Congresso e dall'Assemblea dei delegati. Qualora questioni di politica sindacale su un tema di portata nazionale richiedano una presa di posizione del Comitato, le Regioni e/o il collegio dei segretari centrali dovranno essere consultati il più rapidamente possibile affinché il Comitato possa decidere tenendo conto di tutti i pareri. Il Comitato si occupa delle relazioni del Sindacato con altre organizzazioni e istituzioni.
- **Personale:** il Comitato nomina i membri della Direzione, i responsabili dei rami professionali, il responsabile della cassa di disoccupazione e il responsabile amministrativo del Sindacato. Il Comitato è altresì competente per la risoluzione del rapporto d'impiego dei membri della Direzione, dei responsabili dei rami professionali, del responsabile della cassa di disoccupazione e del responsabile amministrativo del Sindacato. Insieme alla Rappresentanza del personale, il Comitato stabilisce le condizioni generali d'impiego e determina l'importo dell'adeguamento generale annuo dei salari.
- **Amministrazione e organizzazione:** il Comitato convoca l'Assemblea dei delegati e il Congresso e ne predispone le attività. Decide in merito alle attività delle Regioni dopo aver acquisito il loro parere. Nomina le persone autorizzate a firmare a nome del Sindacato. Decide in merito al bilancio previsionale e presenta all'Assemblea dei delegati eventuali proposte di adeguamento delle quote associative. Vigila sulle attività della Direzione e delle altre unità organizzative interne alle quali sono delegate competenze del Sindacato.

Il Comitato può delegare mansioni alla Presidenza e a commissioni permanenti o temporanee e funzioni esecutive alla Direzione, alle Regioni, alle sezioni e ad altre unità organizzative interne del Sindacato.

8.4.3 Convocazione, diritto di presentare mozioni, quorum e iter delle delibere sono disciplinati nell'Ordinamento interno.

8.4.4 Il/la Presidente fa parte del Comitato e ha le stesse competenze e responsabilità degli altri membri del Comitato. La responsabilità generale è assunta dal Comitato in corpore. In particolare, la Presidenza ha le seguenti mansioni:

- la Presidenza (è possibile anche la Copresidenza) rappresenta Syna a nome della direzione sindacale sia all'interno (nei confronti di tutti i soci) sia verso l'esterno, nella misura in cui

queste mansioni non sono svolte da altri titolari di funzioni;

- la Presidenza nomina i delegati chiamati a rappresentare il Sindacato in altri eventi o altre organizzazioni;
- con l'approvazione del Comitato, la Presidenza può prendere parte a organizzazioni e comitati, purché questi servano agli scopi del Sindacato;
- la Presidenza presiede l'Assemblea dei delegati e il Congresso;
- la Presidenza dirige il Comitato, convoca e presiede le riunioni del Comitato.

I mandati e i limiti di età sono disciplinati nel Regolamento d'organizzazione.

8.5 La Direzione

- La Direzione è l'organo esecutivo del Sindacato. Essa attua le decisioni del Comitato.
- È responsabile dei processi di attuazione della strategia.
- La Direzione prepara le decisioni del Comitato.
- Dirige la segreteria ed è responsabile per la pianificazione e l'attuazione della strategia del personale.

8.6 L'Ufficio di revisione

L'Assemblea dei delegati nomina come Ufficio di revisione una società di revisione riconosciuta. L'Ufficio di revisione deve essere indipendente dagli organi direttivi e non possono essergli attribuite mansioni che potrebbero compromettere la sua indipendenza.

L'Ufficio di revisione resta in carica per due anni.

L'Ufficio di revisione controlla che la tenuta contabile e il conto annuale siano conformi alla legge e allo Statuto.

Il Comitato fornisce all'Ufficio di revisione tutta la documentazione necessaria e le informazioni richieste.

L'Ufficio di revisione riferisce per iscritto all'Assemblea dei delegati i risultati della sua verifica e raccomanda se approvare o respingere il conto annuale.

L'Assemblea dei delegati può dare scarico al conto annuale solo in presenza di un rapporto dell'Ufficio di revisione.

Art. 9 Struttura del Sindacato (livelli organizzativi)

9.1 Struttura verticale

La struttura verticale del Sindacato comprende i seguenti livelli:

1. il Sindacato
2. le Regioni
3. le sezioni

9.2 Il Sindacato

- 9.2.1 Il Sindacato si suddivide in rami professionali. Il loro numero e gli ambiti di competenza sono definiti dal Comitato.

- 9.2.2 Nel loro ambito e nel quadro dei principi del Sindacato e delle linee guida del Congresso, i rami professionali sono responsabili, tra l'altro, per:
- la stesura, la negoziazione, la conclusione, l'applicazione, il monitoraggio e la risoluzione di contratti collettivi;
 - la cura del partenariato sociale;
 - l'adozione di posizioni su questioni attuali di politica sindacale;
 - la formazione di base e continua nel proprio ramo.
- I rami professionali sono responsabili di acquisire soci nel proprio ambito.
- 9.2.3 I rami professionali possono costituire commissioni che:
- promuovono e guidano le attività dei gruppi aziendali e dei gruppi regionali di rami professionali;
 - preparano le riunioni dei rami professionali;
 - sono responsabili di informare e forgiare le opinioni nei rispettivi rami;
 - svolgono le attività affidate loro dai rami professionali.
- 9.2.4 I rami professionali si organizzano autonomamente. Essi sono diretti da un responsabile del ramo. I diritti di partecipazione dei soci devono essere garantiti.
- 9.2.5 I rami professionali possono essere raggruppati nei settori Industria, Artigianato e Servizi.
- 9.2.6 A livello di rami professionali o di imprese possono essere organizzati gruppi o sezioni.

9.3 Le Regioni

- 9.3.1 Più sezioni vengono raggruppate in Regioni. Una sezione non può appartenere contemporaneamente a più Regioni. Nella stessa area geografica può essere presente una sola Regione. Il Comitato, di concerto con i diretti interessati, stabilisce i confini geografici delle Regioni e li modifica qualora necessario. La Regione può sottoporre la decisione del Comitato all'Assemblea dei delegati, che decide in via definitiva.
- 9.3.2 Le Regioni hanno le seguenti mansioni:
- coordinare l'attività del Sindacato sul territorio della Regione;
 - sostenere i segretariati regionali nello svolgimento delle loro attività;
 - promuovere la formazione regionale e l'attività di consulenza;
 - organizzare iniziative congiunte delle sezioni;
 - eleggere i membri del Congresso e dell'Assemblea dei delegati.
- 9.3.3 Gli organi della Regione sono l'Assemblea dei delegati regionale e il comitato regionale. L'Assemblea dei delegati regionale è composta dai delegati delle sezioni. Le Regioni disciplinano i dettagli riguardanti la composizione, la nomina e i poteri degli organi regionali in un regolamento che deve essere approvato dal Comitato. L'Assemblea dei delegati regionale ha in particolare la facoltà di eleggere i delegati del Sindacato e i delegati al Congresso.
- 9.3.4 Ogni Regione dispone di strutture di segreteria (segretariato regionale) che svolgono i propri compiti conformemente alle direttive e alle istruzioni degli organi del Sindacato, tenendo in debita considerazione le delibere e gli interessi degli organi della Regione e delle sezioni come

pure le esigenze dei soci. In casi particolari, un segretariato regionale può essere competente per più Regioni, oppure le mansioni di un segretariato regionale possono essere affidate a terzi mediante accordi contrattuali (segretariato contrattuale).

Prima di assumere o licenziare un segretario regionale o il responsabile di una Regione, al più tardi durante il periodo di prova rispettivamente il termine di disdetta un rappresentante della Direzione deve ascoltare il comitato regionale (nella persona di un suo membro), che può rifiutare candidati alla carica di segretario regionale o di responsabile della Regione.

- 9.3.5 Per finanziare le proprie attività, le Regioni possono deliberare un contributo delle sezioni. Il comitato regionale amministra le risorse finanziarie della Regione e dà regolarmente conto della loro gestione.

9.4 Le sezioni

- 9.4.1 Le sezioni sono autonome nei limiti delle disposizioni qui di seguito. Nella misura in cui assumono mansioni per conto del Sindacato, esse sono tenute a osservarne le disposizioni.

- 9.4.2 Ogni socio è contestualmente iscritto a una sezione. Un socio non può aderire contemporaneamente a più sezioni.

Di regola, nella stessa area geografica può essere presente un'unica sezione. Sono possibili eccezioni, qualora ciò sia ritenuto opportuno. È possibile, ad esempio, creare delle sezioni di rami professionali che coprono l'intera Regione.

- 9.4.3 Le sezioni hanno le seguenti mansioni:

- coordinare l'attività del Sindacato sul territorio della sezione;
- informare e forgiare le opinioni su questioni inerenti al Sindacato, al mondo del lavoro, alla società e all'economia;
- acquisire nuovi soci a livello di sezione.

Le sezioni possono assumere altri compiti e perseguire altri scopi, purché non in contrasto con i principi e lo scopo del Sindacato.

- 9.4.4 Le sezioni devono organizzarsi in modo opportuno e garantire il diritto di consultazione dei soci nelle questioni relative alla sezione. La sezione dà regolarmente conto della gestione delle proprie risorse finanziarie.

Le sezioni che non dispongono di un'organizzazione regolamentata, che non amministrano correttamente i propri mezzi, che non si attengono alle disposizioni del Sindacato o che agiscono in contrasto con i principi del Sindacato possono essere sciolte dal Sindacato e i loro soci assegnati ad altre sezioni. Per il resto lo scioglimento, il raggruppamento o la suddivisione di sezioni compete al comitato regionale dopo avere ascoltato le parti.

- 9.4.5 Per finanziare attività proprie e regionali, le sezioni possono riscuotere dai propri soci un contributo di sezione. Il patrimonio delle sezioni sciolte è trasferito alla Regione. In caso di fusione di due o più sezioni, i patrimoni vengono accorpati.

- 9.4.6 Eventuali controversie tra sezioni vengono sottoposte al comitato regionale per la conciliazione. In caso di disaccordo viene coinvolto il Comitato.

9.5 Le commissioni del Sindacato

- 9.5.1 A livello di Sindacato possono essere istituite commissioni che rappresentano le esigenze dei loro soci nella formazione delle opinioni del Sindacato e promuovono gli scopi del Sindacato nel loro ambito.
- 9.5.2 Esistono commissioni del Sindacato per i seguenti gruppi e ambiti tematici:
- lavoratori stranieri e migrazione
 - donne e parità
 - apprendisti e giovani lavoratori
 - lavoratori maturi e pensionati
- Il Comitato può disporre la costituzione di commissioni del Sindacato per altri ambiti tematici o, dopo aver sentito le parti, sciogliere commissioni del Sindacato esistenti. Le commissioni del Sindacato si costituiscono da sé.
- 9.5.3 Il Comitato coordina e vigila sulle attività delle commissioni del Sindacato e può disciplinare singoli aspetti in regolamenti pertinenti.
- 9.5.4 A livello di Regioni e di sezioni è possibile costituire gruppi, qualora i relativi interessi non possano essere salvaguardati altrimenti.

Art. 10 Istituzioni (fondi)

- 10.1 Al fine di realizzare gli scopi del Sindacato, il Comitato può creare istituzioni e mantenere quelle esistenti attribuendo loro compiti specifici. Tali istituzioni possono esistere all'interno del Sindacato senza personalità giuridica o all'esterno del Sindacato con una propria personalità giuridica.
- 10.2 Nell'ambito delle proprie competenze di bilancio, il Comitato può dotare tali istituzioni di risorse adeguate. Il regolamento per le quote associative può disciplinare la destinazione alle istituzioni di parte delle quote associative.
- I conti delle istituzioni interne possono essere tenuti separatamente da quelli del Sindacato, ma come i conti del Sindacato devono essere verificati dall'Ufficio di revisione. La destinazione di risorse finanziarie del Sindacato ad istituzioni esterne al Sindacato o la destinazione a queste ultime di parte delle quote associative presuppone la garanzia di una regolare tenuta contabile e revisione dei conti.

Art. 11 Segretari

11.1 La Conferenza dei segretari

- 11.1.1 La Conferenza dei segretari comprende tutti i segretari centrali e regionali e i rappresentanti dei segretariati contrattuali.
- 11.1.2 La Conferenza dei segretari ha il compito di coordinare le attività del Sindacato a livello dei

segretariati e di fornire sostegno e consulenza al Comitato.

- 11.1.3 La Conferenza dei segretari si riunisce secondo necessità, ma comunque almeno una volta all'anno. Possono essere organizzate conferenze parziali su base regionale.

11.2 Procedura di consultazione

- 11.2.1 Nel caso di importanti decisioni di politica sindacale, il Comitato stabilisce la propria posizione dopo aver sentito il parere della Conferenza dei segretari.

Art. 12 Rappresentanza del personale

- 12.1 I segretari e il personale amministrativo costituiscono congiuntamente una rappresentanza del personale.
- 12.2 La rappresentanza del personale è l'interlocutore diretto degli organi competenti per tutte le questioni relative al rapporto d'impiego.
- 12.3 Per il resto, diritti e doveri della rappresentanza del personale sono disciplinati nel regolamento della rappresentanza del personale emanato dal Comitato di concerto con la rappresentanza del personale.

Art. 13 Scioglimento del Sindacato

Il Congresso può deliberare lo scioglimento del Sindacato con il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati presenti.

Art. 14 Disposizioni generali

- 14.1 Il presente Statuto è redatto e aggiornato in tedesco, francese, italiano e romancio. I testi nelle quattro lingue sono equivalenti. In caso di divergenze fa stato la versione in lingua tedesca.
- 14.2 Il Sindacato viene iscritto nel registro di commercio della sua sede.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con la costituzione del Sindacato mediante ratifica del contratto di fusione da parte di due o più parti partecipanti alla fusione.

Il presente Statuto è stato approvato il 12 settembre 1998 a Bienne dall'Assemblea costituente del Sindacato Syna dopo la ratifica del contratto di fusione da parte delle parti partecipanti alla fusione ed è entrato in vigore il 1° ottobre 1998.

Le modifiche statutarie del 25 giugno 2016 entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Le modifiche statutarie del 23 giugno 2018 entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

Le modifiche statutarie del 24 giugno 2023 entrano in vigore il 1° luglio 2023.
Le modifiche statutarie del 28 giugno 2025 entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

Syna – il sindacato

Presidente



Yvonne Feri

Vicepresidente



Walter Wyrsh

Modifiche del 24.11.2001:	articolo 5.5 abrogato, l'attuale articolo 5.6 (cpv. 1 e 2 stralciati) diviene articolo 5.5 articolo 8.2.4 e articolo 8.4.2 perfezionati
Modifiche del 25.06.2005:	nuovo articolo 7.2 bis
Modifiche del 30.06.2007:	articolo 8.3.2, articolo 8.3.4., articolo 8.4.1, articolo 9.3.4
Modifiche del 22.06.2013:	articolo 8.3.1, articolo 8.4.2
Modifiche del 27.06.2015:	articolo 8.4.1
Modifiche del 25.06.2016:	articolo 1, articoli 15.2 a 15.5 stralciati
Modifiche del 23.06.2018:	articolo 8.3.2, articolo 8.4.1, articolo 8.4.2, articolo 9.3.4
Modifiche del 22.06.2019:	articolo 5.2, articolo 9.5.2
Modifiche del 24.06.2023:	articolo 8
Modifiche del 28.06.2025:	articolo 1, articolo 5.2, articolo 7.2 bis, nuovo articolo 7.5, articolo 8.2.4, articolo 8.3.3 articolo 8.4.1 articolo 9.2.1, articolo 9.2.5, articolo 9.3.4, articolo 9.4.2, articolo 9.4.4, articolo 9.4.5, articolo 9.4.6 articolo 11.2.1 abrogato, l'articolo 11.2.2 diviene articolo 11.2.1 articolo 15 abrogato, l'articolo 16 diviene articolo 15



Versione del 28.6.2025

Syna – il sindacato

Römerstrasse 7

4601 Olten

info@syna.ch www.syna.ch

Rif. 01-14-IT / settembre 2025